

ATTO CONVENZIONALE PER L'ISTITUZIONE PRESIDIO  
ACQUATICO NEL COMUNE DI CUGLIERI – LOCALITA' SANTA

CATERINA DI PITTINURRI

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato dal Prefetto di Oristano pro tempore Dott. \_\_\_\_\_;

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano con sede in \_\_\_\_\_ rappresentato dal Comandante pro tempore \_\_\_\_\_;

Il Comune di Cuglieri rappresentato dal Sindaco pro tempore \_\_\_\_\_;

**Visti :**

-l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, così come modificato dall'art.9 della legge 16 marzo 2001, n.88 che conferisce alle Regioni e agli Enti locali le funzioni in materia di rilascio di concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

-l'art.1 comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n.296, il quale prevede, al fine di realizzare programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, che il Ministro dell'Interno e, per sua delega, i Prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti

locali prevedendo la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali;

-l'art. 17 della legge 10 agosto 2000, n.246, che prevede che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, stipula con Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici e/o privati convenzioni per l'utilizzo di personale e mezzi;

-il D.M. del 15 luglio 2009, con la quale è stata conferita la delega in via generale ai Prefetti per la stipula di convenzioni con Regioni ed Enti locali finalizzate alla realizzazione di programmi straordinari in materia di sicurezza;

- il D.lgs 267/2000 (T.U. autonomie locali) che conferisce ai comuni la competenza in materia di gestione dei servizi pubblici locali;

-l'articolo 83 del d.P.R. 64/2012 con il quale vengono disciplinati i servizi tecnici richiesti ai Vigili del Fuoco da parte di enti o istituzioni;

-l'articolo 84 del d.P.R. 64/2012 con il quale vengono disciplinati i servizi resi in convenzione da parte dei Vigili del Fuoco;

- l'ordinanza n° 26 del 31/05/2024 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Oristano relativa alla Sicurezza della Balneazione;

**Considerato** il ruolo e la responsabilità "civica" dei comuni costieri per la predisposizione di un servizio di salvamento lungo il litorale di giurisdizione devoluto a libera fruizione;

**Ritenuta** l'opportunità di assicurare, quale tutela di un primario interesse pubblico, un servizio di salvamento con caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee, per quanto ragionevole, sull'intero territorio comunale;

**Ritenuto** che il personale e i mezzi dei Vigili del Fuoco sono in grado di garantire con le professionalità e l'efficacia richiesta al servizio di salvamento acquatico;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**(Finalità e settori di collaborazione)**

Le premesse fanno parte integrate della convenzione  
Il comune di Cuglieri, al fine di integrare il servizio di salvamento a mare negli arenili non assentiti in concessione e nelle acque libere ricadenti nella giurisdizione comunale, affida al Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano (di seguito Comando) il compito di mettere in atto un presidio di salvamento acquatico in località Santa Caterina - Comune di Cuglieri, per giorni 16 dal 03/08/2024 al 18/08/2024;

tale periodo potrà subire variazioni legate al servizio tecnico urgente da parte del personale VV.F., e saranno comunicate anticipatamente al comune.

Il personale presterà servizio per un totale di 9 ore, assicurando l'apertura del presidio indicativamente dalle ore 9:00 alle ore 19:00 nei giorni sopra riportati.

## **Art. 2**

### **(Contenuto del servizio)**

Il Comando predisporrà nel periodo indicato un servizio costituito da n. 5 operatori Vigili del Fuoco con idonee abilitazioni (Soccorritore Acquatico e/o patente moto d'acqua, patente nautica 2<sup>a</sup> categoria con brevetto di salvataggio e/o fluviale) moto d'acqua PWC MD18 e mezzo nautico di appoggio (Novamarine DH ONE) con annessa barella rigida, in propria dotazione.

A tal fine, il personale VF potrà disporre di "un locale" appositamente individuato dal comune, per il rimessaggio della moto d'acqua e del mezzo nautico di appoggio. Il personale VF sarà dotato di propri apparati radio, per le relative comunicazioni con la sala operativa del Comando. Sarà assicurato il presidio della costa assegnate, di concerto con il

comune.

**Art. 3**

**(oneri derivati dal servizio)**

IL comune di Cuglieri si impegna a versare al Ministero dell'Interno, nell'apposito capitolo di entrata n.2439 Cap. XIV - art.11 - presso la Tesoreria dello Stato - la somma complessiva di € 17.000,00 (diconsi euro diciasettemila/00) da utilizzare per le spese sostenute dal Comando.

Detta somma sarà versata per il 50 % entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione; la restante somma sarà erogata entro i 15 giorni successivi alla relazione dell'attività svolta da parte del Comando; la relativa quietanza in originale del versamento dovrà essere inoltrata alla Direzione regionale VV.F. ed al comando;

Il comune si impegna: a rendere disponibile un presidio "in spiaggia", costituito da gazebo accessoriato con tavolo e sedie; alla somministrazione di un pasto giornaliero agli operatori dei VV.F incaricati del servizio di che trattasi, presso un ristoratore locale; a rendere disponibile il carburante per il rifornimento dei mezzi nautici presso un rifornitore locale.

Il comando dovrà comunicare con periodicità da concordare tra le parti i quantitativi dei

rifornimenti di carburante dei mezzi nautici utilizzati.

**Art. 4**

**(durata dell'intesa)**

La presente convenzione ha durata sino al 30 Settembre 2024

**Art. 5**

**(Coordinamento)**

L'organizzazione del personale in servizio presso il presidio acquatico è affidata al Comando. Il personale VVF impiegato nel presidio riferisce al Comune - Ufficio Tecnico sull'attività svolta. Resta inteso che le modalità operative del servizio (orari, canale di comunicazione, tipologia e dislocazione di personale e mezzi), nonché eventuali periodi di interruzione del servizio stesso, sono comunicati al Comune ai fini dell'efficacia dell'esercizio dei propri compiti di coordinamento. Il Comando farà pervenire al Comune entro 20 giorni dalla chiusura del servizio oggetto della presente convenzione, una relazione riportante gli interventi effettuati, distinti per tipologia; la predetta relazione sarà accompagnata anche da adeguata rendicontazione economico-finanziaria a consuntivo delle spese sostenute.

**Art. 6**

**(esecutività della convenzione)**

La presente convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione. La sua esecutività decorre dalla data di registrazione del provvedimento da parte dei competenti organi di controllo.

Ove si presentino circostanze specifiche e contingenti connesse all'urgenza delle attività previste in convenzione, la stessa potrà avere esecutività contestualmente all'avvio della fase di riscontro amministrativo-contabile.

**Art. 7**

**(controversie)**

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.

Le relative questioni devono essere risolte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle parti con la quale si solleva la questione controversa.

Trascorso inutilmente detto termine la controversia sarà sottoposta al Giudice Amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lettera a), n.2 del D.lgs 104/2010 (codice del processo amministrativo).

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'all. b) del DPR n° 642/1972.

La presente convenzione è sottoscritta in modalità elettronica e consta di n. \_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_) pagine a video.

IL PREFETTO DI ORISTANO

IL COMANDANTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ORISTANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CUGLIERI